

BOLLETTINO DELLE LEGGI REGIONALI

aggiornamento: 22 dicembre 2016

Nota: *il Bollettino delle leggi regionali curato dalla Direzione Legislazione Mercato Privato dell'Ance viene pubblicato con cadenza periodica al fine di segnalare la pubblicazione di provvedimenti normativi regionali (leggi, regolamenti, delibere) di interesse per il settore edilizio. Le schede sintetiche riportate nella prima parte del Bollettino costituiscono un approfondimento specifico solo per alcune leggi regionali di maggior rilievo riferite alle materie: governo del territorio, edilizia, tutela ambientale, semplificazioni amministrative.*

FRIULI VENEZIA GIULIA	<i>Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive della cittadinanza e dell'economia responsabili</i> LR n. 21 del 9/12/2016 – BUR n. 50 del 14/12/2016 S.O. n. 56	MATERIA
	L'intento della Regione è quello di promuovere il territorio e le sue diverse articolazioni per creare un sistema turistico integrato al fine di proporre al turista prodotti alla cui realizzazione concorrono tutti gli operatori regionali raggiungendo, in tal modo, il miglior livello di integrazione e coordinamento tra l'attività promozionale e quella di commercializzazione delle risorse e dei prodotti regionali. A tal fine la Regione: a) promuove l'attrattività del territorio regionale volta a incrementare i flussi turistici; b) attua politiche di miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici e del livello della formazione e della qualificazione degli operatori del settore; c) sostiene le imprese turistiche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese; d) promuove il turismo sostenibile per migliorare la qualità ambientale del territorio regionale. Gli artt. 21 e ss. disciplinano i requisiti delle strutture ricettive turistiche che si suddividono in: a) strutture ricettive alberghiere; b) bed and breakfast; c) unità abitative ammobiliate a uso turistico; d) affittacamere; e) strutture ricettive all'aria aperta; f) strutture ricettive a carattere sociale; g) rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi. Le strutture ricettive devono essere conformi alle prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e alle norme per la sicurezza degli impianti previste dalle relative normative. Ai sensi dell'art. 38 è consentito lo svolgimento delle seguenti attività complementari: a) la messa a disposizione di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive; b) il servizio di trasporto gratuito mediante navetta; c) la rimessa dei veicoli dei soli alloggiati; d) la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva, a prescindere dalla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista;; e) la somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli, nonché la realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo. L'art. 59 prevede che la Regione possa concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del "de minimis", alle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive. I contributi sono concessi per le seguenti iniziative: a) acquisto di arredi e attrezzature; b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione; c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.	TURISMO

FRIULI VENEZIA GIULIA	<i>Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio.</i> LR n. 19 del 9/12/2016 – BUR n. 50 del 14/12/2016 S.O. n. 55	MATERIA
	Per quanto di interesse si segnala il nuovo articolo 15 che disciplina i contenuti del “Piano comunale di settore del commercio”. La norma prevede che la pianificazione deve tenere conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo, di salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio. A tal fine limitazioni all'insediamento di esercizi di vendita possono essere stabilite solo per le seguenti motivazioni: • tutela del territorio e dell'ambiente, in particolare sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, anche geografico, nonché sotto il profilo urbanistico, edilizio, incluso l'inquinamento acustico, architettonico, storico-culturale, di viabilità; • tutela del pluralismo e dell'equilibrio sul territorio tra le diverse tipologie distributive, anche attraverso il recupero e la salvaguardia delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio, in particolare nelle zone periferiche, e di limitare tali strutture in funzione di tutela della qualità del territorio in generale e della sua vivibilità, di riqualificazione di zone all'interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori, mirando a ottenere una più omogenea distribuzione dei servizi e di fruizione delle infrastrutture, soprattutto nelle citate zone periferiche. L'insediamento degli esercizi di vendita di grande struttura deve tendere all'equilibrio tra le aree urbane centrali e il contesto insediativo urbano complessivo, nel mantenimento della pluralità e della interconnessione tra le diverse funzioni del territorio, le destinazioni urbanistiche e le attrezzature infrastrutturali. Il Comune che intende collocare sul proprio territorio esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura deve preventivamente approvare, ai sensi della normativa urbanistica vigente, un Piano di settore del commercio in cui sono individuate tutte le zone omogenee dove è consentito l'insediamento di tali esercizi, nel rispetto di quanto sancito in particolare dal presente capo. La mancata approvazione determina l'impossibilità di rilasciare autorizzazioni per esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento degli esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura, con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati, oltre alla preventiva approvazione del Piano di settore del commercio da parte dei Comuni, sono assoggettati alle prescrizioni dell'articolo 17. Il Piano comunale di settore del commercio, in armonia con gli strumenti di pianificazione territoriale generale: a) delimita le aree edificate, le aree dei centri storici, le aree soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale; individua gli edifici soggetti a regime vincolistico e le zone omogenee destinate all'allocazione delle grandi strutture di vendita; b) determina le superfici destinabili alle grandi strutture di vendita per singola zona omogenea; c) riproduce ovvero recepisce il contenuto di accordi di programma esistenti al momento ovvero successivi al momento dell'adozione del Piano comunale di settore del commercio e dei quali il Comune è stato parte contraente. Nella scelta della localizzazione degli esercizi di vendita di grande struttura sono privilegiate le aree con elevato livello di accessibilità agli assi viari primari e secondari esistenti, con forte livello relazionale e di comunicazione con le aree urbane centrali e con rilevante interconnessione con altri servizi e poli di attrazione rivolti all'utenza commerciale. stesso, della previsione e realizzabilità di interventi infrastrutturali in grado di migliorare sostanzialmente la situazione viabilistica esistente.	PIANIFICAZIONE COMMERCIALE

LIGURIA	<i>Prime disposizioni in materia urbanistica e di attività edilizia in attuazione della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita).</i> LR n. 29 del 18/11/2016 – BUR n. 21 del 25/11/2016	MATERIA
	Il provvedimento introduce una serie di semplificazioni alla normativa vigente in materia urbanistica e del paesaggio ad iniziare dalla nuova formulazione dell'articolo 2 della legge urbanistica regionale (LR n. 36/1997) che viene aggiornata con i nuovi obiettivi di tutela del paesaggio regionale, nel contesto dei processi di pianificazione. La pianificazione territoriale deve perseguire le finalità di qualificazione ambientale, di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico, di contrasto all'abbandono del territorio agrario, di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e di rinnovo urbano, di miglioramento dell'efficienza energetica, funzionale e strutturale degli edifici, di innovazione del sistema produttivo e delle infrastrutture. Il nuovo testo stabilisce la possibilità per i Comuni, il cui Piano regolatore o Piano di fabbricazione preveda l'obbligo di preventiva formazione di strumenti urbanistici attuativi, di scegliere in alternativa la formula del "rilascio del permesso di costruire convenzionato", mantenendo quindi la possibilità di convenzionare l'esecuzione di opere di urbanizzazione di interesse del Comune, ma con un procedimento amministrativo più semplice. E' prevista un'azione generalizzata di semplificazione del procedimento di approvazione del nuovo Piano urbanistico comunale ed un ampliamento delle competenze dei Comuni nella gestione del Puc stesso, mediante la riduzione delle competenze regionali nell'approvazione di modifiche allo stesso Piano. Per quanto riguarda la legge dei sottotetti viene attribuita ai Comuni la competenza nell'approvazione della disciplina per il recupero dei sottotetti di edifici esistenti realizzati tra il 2001 ed il 2014. Si prevede, quindi, l'estensione dei benefici della legge. Sono attribuite ai Comuni le competenze sulla determinazione delle sanzioni per opere abusive per le quali non sarà più necessaria la stima da parte dell'Agenzia delle Entrate, Sezione Territorio, come d'altra parte previsto dalla normativa statale Per quanto riguarda le attività produttive, per gli interventi non conformi ai piani urbanistici, si stabilisce l'obbligo di acquisire l'assenso del Consiglio comunale ad inizio procedimento anziché alla fine, come attualmente previsto, in modo che la volontà comunale costituisca il presupposto per l'approvazione dei progetti. Sempre in tema di attività produttive, sono resi più flessibili i parametri urbanistici di riferimento (introduzione di una franchigia di 6 metri per incrementare l'altezza delle costruzioni) per approvare i progetti in deroga alla disciplina urbanistica per l'ampliamento di edifici produttivi esistenti, riducendo così il ricorso a procedure di variante al piano urbanistico. Fermi restando i tempi dei procedimenti, come richiesto dai Comuni.	GOVERNO DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE PAESAGGIO

UMBRIA	Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 - Testo unico governo del territorio e materie correlate	MATERIA
	LR n. 13 del 23/11/2016 – BUR n. 58 del 25/11/2016 S.O. n. 1	
	Tra le modifiche apportate alla Legge urbanistica regionale n. 1/2015 si segnala il nuovo articolo 264-bis Norme speciali per la ricostruzione nelle zone terremotate ai sensi del quale per gli edifici destinati ad attività produttive del settore agroalimentare, danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 la ricostruzione, attraverso interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica, è effettuata con permesso di costruire e può comportare anche l'utilizzo di aree contigue al lotto edificabile di pertinenza aventi diversa destinazione d'uso, senza che ciò costituisca variante agli strumenti urbanistici. Gli interventi edilizi sono consentiti anche in deroga alla disciplina dello spazio rurale fermo restando il rispetto della disciplina in materia di aree boscate, in materia paesaggistica, ambientale ed igienico-sanitaria e non possono eccedere il volume e le altezze degli edifici esistenti oggetto di intervento, con la possibilità di prevedere aree per la realizzazione di dotazioni territoriali e funzionali per parcheggi al servizio delle attività. Dal 26/11/2016 torna ad essere poi in vigore l' art. 66 Recupero urbanistico-edilizio ai sensi del quale i comuni censiscono, entro novanta giorni, gli edifici, non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, realizzati prima del 31 dicembre 2000 da privati o da enti pubblici, anche con il contributo pubblico, in sostituzione delle abitazioni principali, delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, che per effetto della crisi sismica dell'anno 1997 sono stati oggetto di sgombero totale. I conduttori dei beni immobili di cui sopra, destinati alla ripresa delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, sono tenuti a presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione del censimento, la richiesta ai fini dell'acquisto dell'edificio. I comuni, entro novanta giorni dal censimento, nei limiti delle richieste presentate, possono adottare apposita variante allo strumento urbanistico generale, finalizzata al recupero e alla riqualificazione delle aree degli edifici interessati, prevedendone il raccordo con gli insediamenti esistenti.	GOVERNO DEL TERRITORIO

Regione	Titolo ed estremi provvedimento
Basilicata	<i>Statuto della regione Basilicata</i> LR statutaria n. 1 del 17/11/2016 – BUR n. 42 del 17/11/2016
Calabria	<i>Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015.</i> R.R. n. 15 del 29/11/2016 - BUR n. 117 del 30/11/2016
Calabria	<i>Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico e ambientale degli interventi edilizi e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico e ambientale degli edifici.</i> RR n. 19 del 16/12/2016 – BUR n. 122 del 21/12/2016
Emilia Romagna	<i>Disposizioni in materia di disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità in attuazione della L.R. 28 luglio 2004, n. 16 e s.m.i.</i> DGR n. 1753 del 31/10/2016 – BUR n. 359 del 30/11/2016
Friuli Venezia Giulia	<i>Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.</i> LR n. 21 del 9/12/2016 – BUR n. 50 del 14/12/2016 S.O.n. 56
Friuli Venezia Giulia	<i>Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.</i> LR n. 20 del 9/12/2016 – BUR n. 50 del 14/12/2016 S.O. n. 55
Friuli Venezia Giulia	<i>Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio.</i> LR n. 19 del 9/12/2016 – BUR n. 50 del 14/12/2016 S.O. n. 55
Friuli Venezia Giulia	<i>Norme urgenti in materia di cultura e sport</i> LR n. 17 del 24/11/2016 – BUR n. 48 del 30/11/2016
Lombardia	<i>Criteri per l'identificazione nei piani di governo del territorio delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico (art. 4, comma 9, L.R. 31/2014).</i> DGR n. 10/5832 del 18/11/2016 - BUR n. 49 del 5/12/2016
Lombardia	<i>Lombardia è ricerca e innovazione</i> LR n. 29 del 23/11/2016 – BUR n. 47 del 25/11/2016
Liguria	<i>Prime disposizioni in materia urbanistica e di attività edilizia in attuazione della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita).</i> LR n. 29 del 18/11/2016 – BUR n. 21 del 25/11/2016
Liguria	<i>Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e al relativo regolamento di attuazione)</i> LR n. 32 del 7/12/2016 – BUR n. 23 del 14/12/2016
Marche	<i>Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile" e alla legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 "Assessment del bilancio 2014".</i>

	LR n. 26 del 22/11/2016 – BUR n. 133 del 7/12/2016
Piemonte	<i>Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie</i> ➤ Art. 27 (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20) LR n. 24 del 5/12/2016 – BUR n. 49 del 7/12/2016 S.O. n. 1
Piemonte	<i>Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave</i> LR n. 23 del 17/11/2016 – BUR n. 46 del 17/11/2016 S.O. n. 1 del 21/11/2016
Puglia	<i>Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia</i> LR n. 38 del 12/12/2016 – BUR n. 143 del 14/12/2016
Puglia	<i>Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del "Catasto energetico regionale"</i> LR n. 36 del 5/12/2016 – BUR n. 141 del 9/12/2016
Puglia	<i>Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)</i> LR n. 37 del 5/12/2016 – BUR n. 141 del 9/12/2016
Puglia	<i>Piano degli obiettivi strategici 2016-2018.</i> DGR n. 1743 del 22/11/2016 – BUR n. 146 del 19/12/2016
Sardegna	<i>Proroga di termini di cui alla legge regionale n. 8 del 2015.</i> LR n. 33 del 7/12/2016 – BUR n. 57 del 15/12/2016
Toscana	<i>Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015.</i> LR n. 85 del 16/12/2016 – BUR n. 56 del 21/12/2016
Umbria	<i>Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 - Testo unico governo del territorio e materie correlate.</i> LR n. 13 del 23/11/2016 – BUR n. 58 del 25/11/2016 S.O. n. 1
Umbria	<i>Eventi sismici 2016. Azioni di sostegno e rilancio delle attività turistiche, commerciali e artigianali: definizione delle modalità di governance.</i> DGR n. 1315 del 14/11/2016 – BUR n. 59 del 30/11/2016
Valle d'Aosta	<i>Approvazione dell'aggiornamento del piano regionale per il risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell'aria per il novennio 2016/2024.</i> LR n. 23 del 25/11/2016 – BUR n. 53 del 6/12/2016